

# Comunicazione annuale Iva: approvazione modello e istruzioni

16 gennaio 2014

Entro il 28 febbraio 2014 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva per via telematica all'Agenzia

*Scritto da Barbara Torrini*

## In cosa consiste?

La Comunicazione annuale Iva ha la finalità di calcolare l'ammontare che ciascuno Stato membro della Comunità Europea deve versare al bilancio comunitario.

Il contribuente indica in tale modello le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate nel periodo d'imposta precedente e determina l'Iva finale a credito o a debito.

A differenza della Dichiarazione annuale Iva, nella Comunicazione non rilevano compensazioni, rimborsi, crediti dell'anno precedente. Lo scopo del primo modello, infatti, è quello di determinare la liquidazione definitiva del contribuente.

## Chi è tenuto a presentare la comunicazione?

**Sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva i titolari di partita Iva, fatta eccezione per:**

- le persone fisiche che abbiano realizzato nel periodo d'imposta considerato un volume d'affari pari o inferiore a 25.000€;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i contribuenti che presentino la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio;
- i contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti Iva, di cui all'[art.10 del Dpr 633/1972](#);
- i produttori agricoli che nell'esercizio solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari inferiore a 7.000€;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'[art.74, comma 6 del Dpr 633/1972](#);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non svolgano altra attività rilevanti ai fini Iva;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati dell'UE, che abbiano effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva nel periodo di imposta considerato;
- i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse a scopi istituzionali, ai sensi della legge 398/91;
- lo Stato, gli enti pubblici e gli enti privati di previdenza;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

## Modalità e termini

Il modello allegato, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, deve essere inviato **entro il 28 febbraio 2014 per via telematica** direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi dei servizi telematici **Entratel o Fisconline**. E' possibile presentare la comunicazione anche in forma cartacea presso gli uffici dell'Agenzia.

## Compilazione modello

Il modello si compone di **tre sezioni** ampiamente descritte nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate:

**I - DATI GENERALI:** in cui il contribuente ed, eventualmente, il dichiarante inserisce i propri dati identificativi;

**II - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE:** ammontare complessivo delle operazioni attive e passive distinte per peculiarità ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti, cessioni intracomunitarie di beni);

**III - DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO:** ammontare Iva esigibile, Iva detratta, a debito e a credito.

*L'omessa comunicazione o l'erroneo/incompleto invio dei dati comporta una **sanzione amministrativa che va dai 258 ai 2.065 €.***

## Spesometro: cos'è, scadenza e istruzioni sulle comunicazioni Iva all'agenzia delle entrate (comunicazione polivalente).

23-01-2014 - [Elisa C.](#)

**Nessuna proroga per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate: scadenza il 31 gennaio.**

[Guarda le immagini](#)



[Spesometro: cos'è, scadenza e istruzioni](#)

Lo **spesometro** è stato introdotto dal **decreto 78/2010 (art. 20)** e consiste nella comunicazione obbligatoria per le operazioni rilevanti ai fini Iva, inoltrata all'Agenzia delle Entrate; è uno strumento che mira a rilevare l'evasione fiscale. La **scadenza** è prevista per il **31 gennaio 2014**.

Quali sono le **operazioni economiche** (dell'anno 2013) che **devono essere comunicate** con lo spesometro **entro il 31 gennaio 2014**? Precisamente:

- vendita di beni ed erogazione di servizi per cui è obbligatoria la fattura, a prescindere dall'importo contenuto;
- tutti quelle operazioni di vendita o prestazione di servizi per i quali, pur non essendo obbligatorio il rilascio di fattura, superano l'importo di € 3.600 iva inclusa;
- i pagamenti che avvengono in contanti nell'ambito del "turismo" (ovvero agenzie di viaggio e turistiche che vendono pacchetti turistici o offrono altri servizi turistici) purché abbiano un importo minimo di € 1.000;

Quali **operazioni non devono essere invece comunicate** all'agenzia delle entrate attraverso lo spesometro con scadenza 31 gennaio 2014?

- le operazioni di import/export disciplinate dal D.P.R. 633/1972 all'art. 8, co. 1, lett. a) e b);
- le operazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72;
- le cessioni c.d. intracomunitarie perché comunicate con l'Intrastat;
- le operazioni effettuate da società assicurative.

I seguenti **soggetti** invece sono del tutto **esonerati dalla presentazione dello spesometro**:

- i cittadini-contribuenti con regime agevolato e i dipendenti in mobilità;
- la Pubblica Amministrazione (stato, regioni, comuni, province ecc) fatta eccezione per le operazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

**Quali sono le modalità di presentazione?**

La comunicazione dello spesometro può avvenire in due modi:

- la c.d. **forma analitica**: si riferisce al totale di ogni singola operazione (e va bene per le operazioni legate al turismo o agli acquisti fatti a San Marino, ad esempio);
- la c.d. **forma aggregata**: si riferisce al totale complessivo di tutte le operazioni intervenute con un soggetto, fatte eccezioni per le transazioni relative al noleggio e al leasing.

## Scheda informativa

L'articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro").

Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

Le regole per la comunicazione delle operazioni relative alle annualità precedenti al 2012 sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

Il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 ha invece definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. Il provvedimento, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ha anche stabilito che lo stesso modello:

- può essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro
- va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione)
- va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010).

Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.